

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE

"UN ABBRACCIO CHE NON TREMA" ODV

Il giorno 26/04/2022, alle ore 21,00, in modalità videoconferenza, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'associazione "Un abbraccio che non trema", per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione rendiconto 2021 e documenti relativi.**
2. **Verifica attività in corso;**
3. **Aggiornamento statuto associazione;**
4. **Varie ed eventuali.**

Il Presidente Massimo Giudice dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il sig. Marco Bassani.

Il Presidente constata la presenza, in proprio, di 9 associati, constata che l'Assemblea ordinaria è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno:

1. **Approvazione rendiconto 2021 e documenti relativi.**

omissis

2. **Verifica attività in corso;**

omissis

3. **Aggiornamento statuto associazione;**

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno che prevede una modifica dello statuto per portarlo in conformità alle ultime disposizioni previste dalla riforma del Terzo Settore. Tali modifiche sono state richieste dall'ufficio provinciale per la trasmissionazione al nuovo registro nazionale (RUNTS)

Il Presidente apre la discussione illustrando le modifiche previste allo statuto:

il punto 7.1 SOCI viene riformulato conforme all'art. 32 del CTS

il punto 7.2 SOCI viene modificato recependo, oltre al CTS le indicazioni delle ultime circolari Ministeriali così come il punto 7.3 SOCI. Il punto 15.5 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE viene riformulato ai sensi dell'art. 15 del CTS e degli ultimi orientamenti normativi.

Il Presidente chiede quindi di procedere con la votazione: la assemblea quindi alla unanimità

delibera

a) omissis;

b) di approvare l'adeguamento statutario ai sensi di Legge, come proposto. Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto della associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà inoltre mandato al Presidente di provvedere alla registrazione presso la Agenzia delle Entrate della presente deliberazione con l'allegato Statuto e successivamente di comunicare ai vari enti la variazione.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO

il Segretario

il Presidente

Marco Bassani

Massimo Giudice



Registrato a Bergamo

Il 16 MAG 2022

al n. 875 Serie 3

con Euro

(ESENTE)

IL DIRETTORE
(Chiamata a firma)

G. G. Fiozenzo

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele Beretta

Allegato A:

STATUTO Associazione di Volontariato
"UN ABBRACCIO CHE NON TREMA ODV"

Art.1 - Costituzione, sede, durata

1.1 - È costituita nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

" UN ABBRACCIO CHE NON TREMA ODV"

che in seguito sarà denominata associazione e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1.2 - L'associazione ha sede in Capriate S. Gervasio (Bg), Via Fratelli Cervi 15.

L'Organo di Amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito della provincia di Bergamo e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello Statuto.

1.3 - La durata è illimitata.

Art.2-Scopi

2.1 - L'associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Lo scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza e nella tutela dei diritti civili promuovendo forme concrete di solidarietà anche con popolazioni di altre nazionalità.

Art. 3. – Finalità

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo principalmente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

lettera u)

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lettera l)

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera o)

- Attività di educazione, informazione, promozione a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come promozione con produttori operante in area economica svantaggiata ad esempio soggetta ad eventi e calamità naturali.

Lettera k)

- organizzazione e gestione di atti k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Art. 4. Attività

4.1 - L'associazione per la realizzazione delle suddette finalità propone le seguenti azioni e interventi:

- a) Beneficenza;
- b) Organizzazione o partecipazione diretta a progetti per eventi per la raccolta di fondi da destinare a categorie che per un qualsivoglia motivo si trovino in una situazione di temporaneo o permanente disagio, come ad esempio le vittime di catastrofi naturali e gli individui che vivono sotto la soglia della povertà;
- c) Organizzare raccolte e aiuti umanitari da destinare a persone che, nel momento in cui tali aiuti arrivano, si trovano in una condizione oggettiva di necessità;
- d) Organizzare eventi atti a sensibilizzare e portare a conoscenza dei progetti della associazione.
- e) Organizzazione eventi ludici, corsi doposcuola, e simili, che hanno come fine ultimo quello di promuovere una vita sociale sana e armoniosa.
- f) cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- g) Organizzazione e promozione di eventi, cene sociali, campagne di comunicazione sociale e di sensibilizzazione volti a tematiche personali quali, il disagio, la fragilità lo svantaggio sociale;
- h) Rafforzamento di una cultura della solidarietà mediante organizzazione di incontri, serate, dibattiti e la partecipazione ad iniziative promosse da altre organizzazioni od associazioni;
- i) Raccolta di fondi per la realizzazione di microprogetti, specialmente nel campo educativo e sanitario, anche mediante organizzazione di mercatini, cene, serate di beneficenza, raccolte di offerte o quant'altro si presenti fattibile per il raggiungimento dello scopo.

4.2 - Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 5. Attività diverse

5.1 - Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'individuazione di tali attività sarà operata dall'Organo di Amministrazione con apposita delibera.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con associazioni, Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 Lavoratori

6.1 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui

all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 7 Soci

7.1 - Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e lo statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dall'Organo di Amministrazione (ordinari).

Possono essere soci tutti coloro che condividono e perseguono gli scopi dell'associazione riportati nel presente statuto. L'Organo di Amministrazione può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche secondo il disposto dell'art. 32 del CTS (codice terzo settore)

7.2 - L'Organo di Amministrazione può inoltre nominare soci benemeriti ovvero persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione o soci onorari: persone che per il loro rilievo culturale e/o scientifico possono contribuire a realizzare le finalità associative. I soggetti di cui al presente punto dello statuto hanno la possibilità di partecipare alla definizione di tutti gli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali con tutti i diritti dei soci ordinari.

7.3 - Ciascun socio ha diritto di voto nelle assemblee. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

7.4 - Il numero degli aderenti è illimitato.

7.5 - I criteri di ammissione e di esclusione dei soci sono così definiti:

- nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.
- l'ammissione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dall'Organo di Amministrazione e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 8 Diritti e doveri dei soci

8.1 - Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

8.2 - I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di

decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

8.3 - Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega ad un socio (non è ammessa più di una delega per ogni socio) ;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di esaminare i libri sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

8.4 - Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Art. 9 Volontari

9.1 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

9.3 - Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera dell'Organo di Amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

9.4 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

9.5 - Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

9.6 - I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

9.7- I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art.10 Patrimonio ed Entrate

10.1 - Il patrimonio sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione ed è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

10.2 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- le quote associative;
- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere (o del Segretario o altro componente dell'Organo di Amministrazione, secondo la deliberazione specifica).

Art. 11 Patrimonio.

11.1 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

11.2 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

11.3 - Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

11.4 - È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 Libri sociali

12.1 - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e di eventuali altri organi sociali.

Art.13 Organi sociali dell'Associazione

13.1 - Organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- L'Organo di Amministrazione;
- Il Presidente.
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

13.2 - Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art.14 Assemblea dei soci

14.1 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti dell'Organo di Amministrazione o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

14.2 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dall'Organo di Amministrazione.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- eleggere i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- eleggere organo di Revisori dei Conti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dall'Organo di Amministrazione;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;

14.3 - Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

14.4 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione. Le delibere dell'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto sono valide con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria per delibera di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è valida con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

14.5 – L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto o per via telematica agli aderenti almeno dieci giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per altri enti, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

14.6 – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo lo stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

14.7 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 14.4.

14.8 – Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 15 - L'Organo di Amministrazione

15.1 – L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Ai componenti degli organi sociali non potranno essere attribuiti compensi salvo un rimborso spese effettivamente sostenute.

15.2 – L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

15.3 – Compete all'organo di Amministrazione:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente (o più Vicepresidenti);
- nominare il Segretario (ed eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere);
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e dall'art. 16 del D. Lgs 117/2017;
- deliberare il trasferimento della sede nell'ambito della Provincia di Bergamo e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali;
- approvare le convenzioni con Enti e Organizzazioni pubbliche e private e deliberare in merito all'apertura, gestione, chiusura di conti correnti e crediti.

15.4 - L'Organo di Amministrazione può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria Amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

15.5 - Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Art.16 - Presidente

16.1 - Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i componenti a maggioranze dei voti.

16.2 - Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, dell'Organo di Amministrazione e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

16.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca l'Organo di Amministrazione per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.17 - Il Segretario

17.1 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, ove non nominato, sostituisce il tesoriere nel provvedere alle spese da pagarsi su mandato dell'Organo di Amministrazione, alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art 18 – Il Tesoriere

18.1 - Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predisporre gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo che sottopone all'Organo di Amministrazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla ordinaria Amministrazione della Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente;
- coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle disposizioni di ordinaria Amministrazione ed ha procura di gestire i beni dell'Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente.

Art 19 – Organo di controllo

19.1 - Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

19.2 - Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

19.3 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

19.4 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e/o se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società

di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.20 – Organo di garanzia

20.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.21 - Gratuità delle cariche

21.1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art.22 - Bilancio

22.1 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

22.2 - Ogni anno deve essere redatto, a cura dell'Organo di Amministrazione:

- a) il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea soci entro il 31 dicembre e qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere approvato unitamente al bilancio consuntivo;
- b) il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

22.3 - I bilanci vengono depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

22.4 - I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

22.5 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all' art.4. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 23 Bilancio sociale e informativa sociale

23.1 - Se la associazione rientra nei parametri richiamati dall'art. 14 D. Lgs. 117/2017 dovrà adottare e pubblicare il bilancio sociale redatto secondo le modalità stabilite dalla norma. e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce i dati richiesti dalla norma.

Art.24 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione

24.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

24.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dall'Organo di Amministrazione e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

24.3 - I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea

che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art.25 - Norme di rinvio

25.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

Art.26 - Norme di Funzionamento

26.1 - Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

il Segretario

Mario Pironi

il Presidente

Giuseppe Florinza

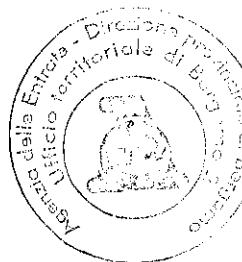
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
Ufficio Territoriale di Bergamo 2
Sportello per il volontariato

Il presente atto viene
allegato all'atto n. _____

il 16 MAG. 2017

al n. 875 Anno 3

con € _____



ESENTE

IL FUNZIONARIO
(Giuseppe G. Florinza)

G. G. Florinza

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele Beretta